

IN BREVE n. 02 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TASSE IN AUMENTO, LA PRESSIONE FISCALE SALE AL 42,7%, IN CRESCITA DI 2 PUNTI

di Andrea Rinaldi - fonte: dal sito Istat - finanzaonline.com

Più tasse, più soldi e meno risparmio. È questo il triangolo che imprigiona gli italiani nel terzo trimestre secondo l'Istat. Nel periodo luglio-agosto-settembre infatti la pressione fiscale è salita di quasi due punti percentuale arrivando al 42,7%. Il dato arriva guardando ai tributi: le entrate totali nel terzo trimestre sono cresciute in termini tendenziali del 9,3% e la loro incidenza sul Pil è stata del 47,3%, in crescita di 2,1 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2021. Nei primi tre trimestri dell'anno, il peso delle entrate totali sul Pil è stata del 46,3%, in salita di 1,4 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2021. Le entrate correnti nel terzo trimestre 2022 hanno segnato, in termini tendenziali, un aumento del 9,0%. Si registra, invece, una crescita delle entrate in conto capitale del 35,8%. Altro capitolo riguarda la disponibilità degli italiani. Secondo il bollettino sempre nel terzo trimestre il reddito delle famiglie consumatrici è aumentato in termini nominali dell'1,9% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi finali sono cresciuti del 4,1%.

PENSIONATI - ANCORA PROTESTE

LO DICO AL CORRIERE - PENSIONE «Ero un felice contribuente, ora mi sono ricreduto»
di Carlo S. - Milano

Per anni sono stato quasi felice e orgoglioso di essere parte di quel 13% di contribuenti che versano il 60% e passa dell'Irpef nazionale, orgoglioso di contribuire al benessere dei miei connazionali. Ora purtroppo devo ricredermi: giunto dopo 50 anni di attività lavorativa alla pensione (e dopo aver versato consistenti contributi) devo prendere atto che sono considerato un privilegiato e come tale posso essere gestito come bancomat dall'ultimo (governo) arrivato. La più recente «tossura» di un ulteriore 3% alla già scarna rivalutazione più che far male economicamente (pochi ulteriori euro) è un vero e proprio schiaffo.

DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE da QuotidianoSanità a cura di Giovanni Rodriquez

[Milleproroghe. Proroga al 2023 per ricetta elettronica, contratti neolaureati medicina e precari Aifa. Il decreto in Gazzetta - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

In particolare:

Proroga contratti neolaureati in medicina (legge 27/2020). Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente vengono prorogate a tutto il 2023 le assunzioni di quei neolaureati in medicina, abilitati all'esercizio della professione medica, reclutati per far fronte all'emergenza Covid.

Ricetta elettronica. Le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.

Ecm. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza Covid.

RIFLESSIONI E CONTEGGI SULLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI MEDIO-ALTE a cura di Carlo Sizia in Start Magazine del 7 gennaio 2023

Tutti i danni storici fatti dai governi alle pensioni medio-alte.

Sono ormai 16-17 anni che il potere politico, con la complicità della Consulta, infierisce sulla rivalutazione annuale delle pensioni medio-alte, che evidentemente, così facendo, non riescono minimamente a mantenere la sostanziale invarianza del loro potere d'acquisto.

I CALCOLI

Entriamo nel merito, partendo come base dalla mia pensione, che può ben definirsi media per la categoria della dirigenza medica pubblica (non carriera all'apice, 22 dei 44 anni contributivi a tempo definito): tale pensione era (1/04/2007) di 75.793 € lordi/anno per 13 mensilità, quindi valore mensile lordo di 5.830 €.

Applichiamo ora a questo valore lordo mensile i criteri di cui alla legge 388/2000 (rivalutazione al 100% fino a 3 volte il minimo INPS; al 90% tra 3 e 5 volte il minimo; al 75% dell'indice Istat oltre 5 volte il minimo INPS). Questa è la rivalutazione "a scaglioni", che garantiva almeno una rivalutazione piena su una quota-parte della misura di una singola pensione. Questo criterio, già non particolarmente favorevole, seguirò fino ad oggi, senza modificarlo nemmeno quando il Ministro Damiano, nel triennio 2008, 2009 e 2010, ha annullato la rivalutazione al 90% per gli importi di pensione tra 3 e 5 volte il minimo INPS per portarla al 100% come per le pensioni fino a 3 volte il minimo INPS (L.127/2007), e neppure quando (dal 2020) la rivalutazione al 100% ha riguardato le pensioni fino a 4 volte il minimo INPS, anziché solo fino a 3 volte.

Naturalmente non ho calcolato le penalizzazioni che le varie leggi di bilancio hanno imposto nel 2008 alle pensioni oltre 8 volte il minimo INPS e nel 2012, 2013 e 2014 alle pensioni oltre 6 volte il minimo, ma ho applicato correttamente il valore del minimo INPS e del tasso di perequazione riconosciuto, già aggiornato col congruaggio negativo o positivo ed ho mantenuto fermo il valore della pensione nei 3 anni con svalutazione attorno allo zero (2016, 2017, 2021).

Questo sarebbe stato lo sviluppo della mia pensione senza gli "accanimenti" impostici dal 2008 ad

oggi (anzi fino al 2024). Tra parentesi, dopo l'anno, è riportato il tasso di perequazione dopo conguaglio:

– 2008 (+ 1,7%) : 5.912 €;	– 2016 (0 %) : 6.547 € ;
– 2009 (+ 3,2%) : 6.068 €;	– 2017 (0 %) : 6.547 € ;
– 2010 (+ 0,7%) : 6.103 €;	– 2018 (+1,1%): 6.606 € ;
– 2011 (+ 1,6%) : 6.183 €;	– 2019 (+1,1%): 6.666 € ;
– 2012 (+ 2,7%) : 6.321 €;	– 2020 (+0,4%): 6.688 € ;
– 2013 (+ 3,0%) : 6.478 €;	– 2021 (0 %) : 6.688 € ;
– 2014 (+ 1,1%) : 6.536 €;	– 2022 (+1,9%): 6.794 € ;
– 2015 (+ 0,2%) : 6.547 €;	– 2023 (+7,3%): 7.206 € ;

IL DANNO ALLE PENSIONI MEDIO-ALTE

Ora, se andiamo a prendere la mia pensione lorda mensile 2022 (€ 6.291) ed aggiungiamo per il 2023 (ma analogo criterio varrà il 2024) il 32% dell'indice di perequazione (che é del + 7,3% provvisorio per il 2023 sulla base della svalutazione dei primi 9 mesi del 2022), come voluto dai tagli del Governo Meloni attraverso la legge di bilancio 197/2022 (cioè + 2,336% di aumento, quindi +147 € per un totale di 6.438 €), vediamo che mancano 768 € mensili (7.206 – 6.438), cioè – 12%, che moltiplicati per 13 mensilità fanno praticamente 10.000 € lordi/anno.

Questo è il danno storico consolidato, e che non può che aumentare finché vivrò, imposto alle pensioni medio alte dal 2008 al 2023; il danno 2024 non si può ancora calcolare, neppure da parte del Governo che tuttavia si è affrettato a stabilire che anche per il 2024 la rivalutazione si fermerà al 32% (per le pensioni oltre 10 volte il minimo INPS), anche se la inflazione previsionale 2023 non è ancora minimamente stimabile, e fosse anche a due cifre, ma da cui dipenderanno le pensioni 2024 da perequare.

I danni storici sopra dimostrati sarebbero stati superiori se avessi applicato ai criteri della legge 388/2000 le migliorie transitorie introdotte dal Ministro Damiano nel triennio 2008-2010 per la rivalutazione delle pensioni tra 3 e 5 volte il minimo e, dal 2020, la rivalutazione al 100% delle pensioni fino a 4 volte il minimo, anziché solo fino a 3 volte.

LE COLPE DEL GOVERNO LETTA

Il grosso guaio per la rivalutazione delle nostre pensioni (ancor più che dal Governo Monti-Fornero) nascono dal Governo Letta (L.147/2013), dopo la quale dal 2014 al 2021, con l'unica eccezione del Governo Draghi (legge 234/2021 per il 2022), la rivalutazione è stata correlata all'importo complessivo del trattamento pensionistico, e con una unica percentuale sempre decrescente al crescere della misura della pensione, per finire oggi (Governo Meloni) alla rivalutazione del 32% per le pensioni oltre 10 volte il minimo, quindi peggio del Governo Letta, che si era fermato al taglio del 40% oltre le 9 volte il minimo INPS, ma almeno quelli erano tempi a bassa inflazione.

La coincidenza del ripristino (dopo un solo anno dal recupero, da parte del Governo Draghi, del miglior criterio di indicizzazione a scaglioni) del ben più penalizzante criterio della legge Letta anzidetta (specie per le pensioni di maggior importo) in costanza di una svalutazione 2022 quasi 4 volte superiore alla svalutazione 2021, ci rafforzano nella convinzione che il legislatore odierno, nell'ultima legge di bilancio, volesse non già difendere il potere d'acquisto delle pensioni medio-alte dagli insulti inflattivi, ma imporre su di esse un prelievo improprio, se non vogliamo chiamarla tassazione, infatti del prelievo tributario legittimo (art 53 della Costituzione) non possiede i requisiti richiesti di universalità del prelievo e la proporzionalità dello stesso: si distribuiscono infatti da un

lato favori quasi fossero diritti e dall'altro si negano diritti veri, acquisiti, consolidati, pagati, sudati. Come pensare che non si vada sempre alla ricerca di "un voto in cambio", blandendo le categorie più numerose?

E che senso ha: a) infierire sulla categoria fiscale cui apparteniamo (mediamente oltre 55.000 € lordi anno di reddito, per intenderci oltre 8 volte il minimo INPS), gratificata, si fa per dire, dal 37% o dal 32% della rivalutazione riconosciuta sulla base della svalutazione accertata, che rappresenta quasi il 5% di tutti i contribuenti italiani, ma sostiene già quasi il 40% del gettito IRPEF totale (rapporto 1 : 8), senza essere stata minimamente toccata dai benefici della riforma Draghi delle aliquote IRPEF?; b) attribuire ai pensionati tra 4 e 5 volte il minimo la rivalutazione dell'85% nel biennio 2023-2024 (+ 6,205%) ed ai pensionati tra 5 e 6 volte il minimo il 53% (32 punti in meno, cioè + 3,689%), col risultato che chi aveva 2.600 € mensili lordi nel 2022 si troverà ad avere, nel 2024, 2.932 € mensili, e chi aveva 2.700 € nel 2022, ad averne nel 2024 solo 2.902 (30 € in meno mensili), naturalmente perdurando elevata inflazione (ma, per intanto, nel 2023, ci sarà ancora un conguaglio positivo)?

LE PENSIONI PERDONO IL RAPPORTO CON IL LAVORO E LA RETRIBUZIONE

In questo modo la pensione perde il rapporto col lavoro (sua quantità e qualità), colla retribuzione, colla contribuzione previdenziale, a dispetto di decine di sentenze della Consulta che qualificano la pensione come "retribuzione differita"; c) dire che le pensioni medio-alte sono "meno toccate" dall'inflazione quando: vengono indicizzate secondo criteri penalizzanti, i loro titolari pagano tasse più elevate, sono ugualmente fragili per età ed invalidità, sostengono il welfare (inadeguato) di figli, nipoti e parenti vari, restituiscono allo Stato, od alle sue articolazioni periferiche (addizionali), dal 35 al 40% dell'importo della loro pensione, è più facile che acquistino beni e servizi gravati da aliquote IVA al 22%, piuttosto che al 4, 5, 10%?

Ma torniamo ai numeri: la mia pensione, che nel 2007 era 13,63 volte il minimo INPS è già scesa nel 2023 a 12,25 volte il minimo, e scenderà ancora tale indice nel 2024. Tuttavia alla svalutazione di fatto delle pensioni medio-alte concorre in modo determinante anche il tradizionale criterio di "calmierazione" della perequazione di cui alla legge 388/2000 e successivi ritocchi (rivalutazione a scaglioni: +100% fino a 3 o 4 volte il minimo; + 90% tra 3 o 4 volte il minimo fino a 5 volte il minimo; + 75% oltre le 5 volte). Tale criterio (migliore comunque di quello della legge Letta) tuttavia non regge in periodi di alta inflazione, infatti la più parte della misura complessiva delle pensioni medio-alte ricade nella rivalutazione del 75%. E così la rivalutazione complessiva per le pensioni 10 volte il minimo (5.253 € mensili lordi) si ferma all'85% (-15%), quelle 15 volte il minimo (7.780 €) all'82% (-18%), quelle 20 volte il minimo (10.500 €) all'80% (-20%).

Quindi se alla perdita (sottostimata) della mia pensione (- 12%), dovuta alle scorribande dei legislatori delle leggi di bilancio (13 volte negli ultimi 17 anni), aggiungiamo la perdita di indicizzazione della legge 388/2000 anzidetta (nel mio caso: - 17%) rispetto agli indici di perequazione indicati, arriviamo al - 29%. Ma molto di più hanno perso quanti hanno avuto più meriti, hanno fatto più carriera, hanno pagato più contributi, hanno patito anche l'esproprio del contributo di solidarietà. La perdita del potere d'acquisto delle pensioni di tali Colleghi, con anzianità pensionistica simile alla mia, si aggira oggi tra il 40 ed il 45%. Ecco perché non regge l'attuale sistema di perequazione.

Gli unici tutelati, anche negli anni difficili della congiuntura economica (dal 2008 ad oggi), sono stati i titolari di pensioni fino a 3 volte il minimo (fino a 4 volte dal 2020).

Se le nostre pensioni non sono ancora crollate, non lo si deve all'accortezza e lungimiranza del legislatore, ma al fatto che negli ultimi 13 anni, dal 2010 a 2022, la svalutazione è stata bassa, con l'unica punta al 3% nel 2013, e con 3 anni a svalutazione attorno allo zero.

I PROVVEDIMENTI DANNOSI DI GOVERNO E PARLAMENTO

Tuttavia i provvedimenti assunti da Governo e Parlamento a danno a dei titolari di pensioni medio-alte sono gravi (specie quelli della legge 197/2022) perché determinano effetti strutturali, permanenti e crescenti alle nostre pensioni, visto che anche le indicizzazioni future saranno applicate ad importi ridotti, a maggior ragione quando i tagli sono ripetuti nel tempo, direi con accanimento, cosa che la Consulta aveva ripetutamente ammonito dal non continuare a fare, per non privare anche le pensioni di maggiore importo della tutela dai danni inferti dai fenomeni inflattivi. Speriamo prossimamente che la Corte, visto che i suoi avvertimenti non sono stati recepiti, decida questa volta di non “far finta di non vedere”.

Precedendo invece senza efficaci correttivi, il potere d’acquisto delle pensioni medio-alte si dimezzerebbe in 10-15 anni, in periodi di alta inflazione, od in 15-20 anni, in periodi di bassa inflazione, ed in tal caso bisognerebbe solo sperare di “vivere poco”.

Naturalmente Governo e Parlamento possono continuare ad investire in redditi senza lavoro, od in pensioni senza contribuzioni, ma le nozze coi fichi secchi riescono male e lasciarsi trasportare da demagogia, populismo, provincialismo, non porta fortuna. Bisogna comunque agire, in tal caso, attraverso i canali assistenziali attingendo dalla fiscalità generale e distinguendo, a partire dai bilanci INPS, ciò che attiene all’assistenza e quanto compete alla previdenza. Nell’attuale caos, la discrezionalità politica genera solo abusi.

Ricordiamo infine al Presidente Meloni che anche il consenso, come il valore della moneta, è volubile, basta ricordare il percorso a ritroso di Berlusconi, Renzi, Grillo-Conte, Salvini, Letta, ecc., tuttavia tanti auguri e buon lavoro, ma con prudenza e studiando i problemi e valutando preventivamente le conseguenze dei provvedimenti che si intendono assumere.

LEGGI ANCHE

Tutte le novità sulle pensioni spiegate da Cazzola di Giuliano Cazzola

[Tutte le novità sulle pensioni spiegate da Cazzola - Startmag](#)

Un particolare sempre trascurato (mpe)

Questi tagli comportano presunti risparmi previdenziali con soldi trasformati in assistenziali, deviati a...???, ma accanto alla ventilata minor spesa previdenziale anche minori incassi IRPEF per il fisco (*) e soprattutto per Comuni e Regioni (aliquote comunali e regionali sull’IRPEF) non solo nell’anno di competenza, ma anche negli anni successivi fino all’estinzione della pensione (ivi comprese quelle di reversibilità). Non ho trovato nessun approfondimento in merito, ma forse sarebbe interessante avere delucidazioni...con numeri che potrebbero essere una sorpresa...per ora sempre nascosta.

E...ricordiamo che la pensioni più alte sono anche il frutto di contributi maggiori: le così dette pensioni d’oro sono infatti correlate al versamento di salatissimi contributi d’oro! Questi tagli alle pensioni sono dunque un furto legalizzato.

(*) come somme in pensioni così dette d’oro verosimilmente aliquota irpef massima, deviate in trattamenti bassi, o esenti o con aliquote impositive irpef minime

E che dire di queste somme di un superfluo nel ménage familiare, che impiegate in spese correnti fanno girare l’economia o nel risparmio agiscono positivamente nel mercato finanziario?...

Ricordiamo inoltre

quanto espresso dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia con l'Ordinanza numero 213 del 17 Ottobre 2019 (GU. 48/2019):

1 - "la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure tese a paralizzarlo 'esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità', poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni".

2 - " ... sul punto che ogni misura che determina perdita di potere d'acquisto produce effetti definitivi, pur se disposta per periodi limitati, poiché le successive rivalutazioni sono effettuate sull'importo intaccato dal precedente blocco".

PROFESSIONISTI A TEMPO DETERMINATO NELLA PA: ENPAM o INPS? da Newsletter OMCeOMI n.3.2023

Nella [Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 256 del 2.11.2022](#), è stato pubblicato il **D.M. 2 settembre 2022** che consente ai professionisti assunti a tempo determinato dalla PA, nell'ambito delle attività legate al PNRR, di scegliere se mantenere o meno l'iscrizione all'ente di diritto privato di appartenenza.

Qualora il professionista decida di optare per il non mantenimento ovvero di versare alla gestione previdenziale **INPS – Gestione ex INPDAP** i contributi percepiti:

- sarà tenuto a versare regolarmente i contributi di Quota A
- non potrà svolgere attività libero professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
- potrà ricongiungere gratuitamente presso Enpam (su Quota A/Fondo della Medicina Convenzionata) il periodo assicurativo maturato in INPS – Gestione ex INPDAP.

Qualora il professionista, invece, decida di optare per il mantenimento ovvero di versare alla gestione previdenziale **ENPAM** i contributi relativi al rapporto di impiego:

- sarà tenuto a versare regolarmente i contributi di Quota A
- potrà svolgere attività libero professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e assolvere agli obblighi contributivi derivanti
- la PA verserà direttamente a una delle gestioni del Fondo della Medicina Convenzionata la contribuzione maturata.

Sarà compito del professionista comunicare la scelta maturata sia all'Ente privato di appartenenza sia all'Amministrazione pubblica.

L'Ordine non è in possesso di ulteriori informazioni al riguardo; per approfondimenti, contattare direttamente Fondazione Enpam telefonando al numero: 06 48294829 oppure scrivendo a: protocollo@pec.enpam.it / info.iscritti@enpam.it.

ALLEGATI A PARTE - DM 2 settembre 2022 (documento 011)

INPS - PATRONATI: NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA da DplMo - fonte: Inps
L'INPS, con il messaggio n. 164 del 5 gennaio 2023, informa che, in data 21 dicembre 2022, è stato sottoscritto un **Protocollo d'intesa** con tutti gli **Istituti di Patronato**.

Il nuovo Protocollo d'intesa è in linea con il percorso di transizione, da tempo avviato dall'Istituto, verso una nuova modalità di erogazione del servizio che pone al centro l'utente e i suoi bisogni.

Per poter fornire il massimo supporto ai cittadini e offrire servizi di elevata qualità agli utenti che non hanno competenze digitali, o che necessitano di assistenza per ottenere informazioni o presentare domande di prestazione, l'INPS ha rafforzato i rapporti con gli intermediari che sono partner strategici nella creazione di valore.

Il Protocollo prevede quale elemento caratterizzante il coinvolgimento e la condivisione con i Patronati delle informazioni che abbiano un impatto rilevante sulla loro attività.

Patronati e INPS, con la firma del nuovo Protocollo d'intesa, assumono l'impegno a redigere e sottoscrivere, nei primi mesi del 2024, un nuovo protocollo operativo che recepisca anche gli aspetti legati alla realizzazione della **Piattaforma digitale**, inserita tra i progetti dell'INPS nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**.

[**Il Protocollo d'intesa**](#)

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 164 del 5.01.2023 (documento 012)
Allegato Mess. 164-2023 (documento 013)

POCO E MALE SULLE PENSIONI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

in PensioniOggi di Mauro Marino

... per contenere i costi è stato modificato il sistema delle **perequazioni delle pensioni salvaguardando al 100%** dell'inflazione solamente quelle fino a 1.600 € nette, tagliando la rivalutazione completa dell'assegno proprio al ceto medio che, di fatto, sostiene il peso maggiore delle imposte in Italia, motivazioni per le quali possiamo affermare che l'inizio del nuovo Governo sui temi previdenziali, al di là di quanto affermato in campagna elettorale, non è stato proprio dei migliori.

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

TAR Lazio Sent. n. 17142/2022:

Corsisti che non sono titolari di una borsa di studio.

In tale evenienza la mancata assegnazione per tali medici di una borsa di studio risulta compensata dalla possibilità di continuare a svolgere una attività libero professionale purché in concreto compatibile con la frequenza della scuola.

La competenza a verificare detta compatibilità rispetto agli obblighi formativi, derivanti dalla partecipazione al corso, spetta all'Amministrazione.

Infatti, le norme che prevedono cause di incompatibilità – in quanto introducono un'eccezione rispetto al generale diritto al lavoro e alla libertà di iniziativa economica - sono da considerare di stretta interpretazione. Tale orientamento è stato recepito di recente dal Consiglio di Stato che, al riguardo, ha precisato:” In conclusione, considera il Collegio che la disciplina straordinaria e, dichiaratamente, emergenziale, posta dal DL n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) rende possibile che

i medici quali l'appellata non usufruiscano della borsa solo in quanto – a differenza degli altri medici – è stato consentito loro di poter ottenere, da altre fonti e attività professionale privata non ritenute in concreto incompatibili, il proprio sostentamento” (Cons. St., sez. III n.8026/2022).

RITARDO DIAGNOSTICO, COME SI DEVE ATTIVARE IL MEDICO

RADIOLOGO da DoctorNews de 12 gennaio 2023 a cura del dott. Jacopo Grassini -
www.dirittosanitario.net

Il medico radiologo, essendo, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all' art. 1176, comma 2, c.c. , non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell'esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti c.d. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l'esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami.

GOVERNO - FINO A 200 EURO DI BUONI BENZINA ESENTI DAL

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 15 del 10 gennaio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi.

In particolare:

- **nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente;**
- si rende giornaliero l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato;
- si rafforzano le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi. In caso di recidiva, la sanzione può giungere alla sospensione dell'attività per un periodo da sette a novanta giorni;
- si rafforzano i collegamenti tra il Garante prezzi e l'Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza;
- viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.

N.B. - L'ampliamento previsto dal nuovo Decreto ministeriale interessa una platea potenziale di ulteriori 30mila lavoratori autonomi e circa 50mila professionisti, tra cui circa 30mila specializzandi in medicina e chirurgia.

L'originaria previsione attuativa del D.M. 19 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre indicava come beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva.